

Allegati: 1 (DUVRI)

Oggetto: Contratto per il “Servizio di pulizia delle aree condominiali, presso l’immobile demaniale ubicato in Lecce, Viale Gallipoli 37”. Codice CIG: 6855918283

L’**Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia** (di seguito denominata “Agenzia”), sede legale in Roma via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, Ufficio competente: Direzione Regionale della Puglia, via G. Amendola 201/7-70126- Bari, tel. 0805490099, fax 0650763136, e-mail dr.puglia.rm@agenziaentrate.it,
e

la **Società Italservice srl**, codice fiscale e partita iva 06570940723, sede in via Giuseppe Posca 15, cap 70124 Bari (BA), tel. 0805796179, fax 0805796179, e-mail info@pec.italservicebari.it.

PREMESSO CHE

- L’Agenzia ha espletato una procedura tramite mercato elettronico Consip (RDO 1393863), finalizzata a stipulare un contratto per il servizio di pulizia delle aree condominiali dell’immobile in oggetto.
- L’Agenzia, previa valutazione delle Offerte pervenute, ha accettato l’Offerta presentata dalla Società **Italservice srl**.
- In fase di indagine di mercato l’Agenzia ha precisato che l’Accettazione di Offerta non assume valore di contratto e che, quindi, alla stessa deve seguire la sottoscrizione di uno specifico documento che abbia tale valore.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le parti convengono che gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto (anche se materialmente non allegati), costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e sono riconosciute da entrambe come aventi valore essenziale ai fini della sua validità.

Art. 2 - Richiamo alle condizioni generali di contratto

Le condizioni contenute nel presente documento definiscono le “Condizioni particolari di Contratto”, ad integrazione delle Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Servizi di Igiene Ambientale di cui al Bando per l’Abilitazione al mercato elettronico “SIA104”.

Le Condizioni Generali di Contratto sopra citate sono, pertanto, interamente richiamate ed applicabili al rapporto contrattuale in oggetto. In caso di contrasto tra le “Condizioni Generali di Contratto” e le “Condizioni particolari di Contratto”, prevalgono queste ultime. Analogamente, per gli aspetti non regolati dalle “Condizioni Generali di Contratto”, si applicano direttamente le “Condizioni particolari di Contratto”.

Art. 3 - Oggetto del contratto

Il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di pulizia ordinaria delle aree condominiali.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del presente contratto, unitamente ai prezzi unitari, sono indicate in maniera analitica rispettivamente agli articoli “ Prestazioni” e “Corrispettivi” del presente contratto.

Art. 4 - Uffici di destinazione

L'espletamento del servizio pulizia dovrà essere effettuato presso l'immobile demaniale ubicato in Lecce, viale Gallipoli 37, ove sono allocati uffici delle seguenti Amministrazioni:

- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia del Demanio.

Il servizio sarà limitato alle aree condominiali dell'immobile innanzi citato.

Art. 5 - Durata del contratto

La durata del contratto è di 2 anni, e più precisamente **dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2018**, fatto salvo l'eventuale recesso anticipato. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 6 - Prestazioni

La Società si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, ivi compreso tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente previsti nel presente contratto.

L'Agenzia delle Entrate e la Società si riservano di definire, di comune accordo, eventuali variazioni e/o integrazioni alle modalità e alle condizioni di esecuzione del presente contratto, che si dovessero rendere opportune o necessarie in relazione alle esigenze organizzative e tecniche.

Ogni variazione dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Risorse Materiali dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, con sede in via G. Amendola 201/7, Bari.

Le prestazioni da eseguirsi in tutti i giorni lavorativi, puntualmente e con la massima cura, consistono in:

Frequenza	Prestazione
Giornaliera	- scopatura, con relativa raccolta del materiale di risulta, della pavimentazione di: rampe di scale; pianerottoli; portoni di ingresso; cabine ascensori; - svuotamento, laddove necessario, dei cestini gettacarte posti ai vari piani; - scopatura dei viali perimetrali del palazzo, con relativa raccolta del materiale di risulta; - lavaggio con detergenti neutri di tutta la pavimentazione dei portoni d'ingresso e dei vani ascensori.
Due volte a settimana	- lavaggio con detergenti neutri di tutta la pavimentazione delle rampe di scale e pianerottoli
Settimanale	Svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata, laddove presenti, da effettuarsi nel rispetto del calendario settimanale della raccolta differenziata dei rifiuti stabilito dal Comune;
Mensile	- lavaggio delle vetrate dei portoni di ingresso, degli specchi e delle pareti interne delle cabine ascensori; - pulizia con panno umido e con prodotti disinfettanti di tutte le ringhiere delle scale e dei vari punti di contatto (eventuali telefoni presenti, interruttori, pulsantiere e maniglie, ecc.), di piani di lavoro e corrimano; - rimozione dei rifiuti dalle aiuole e dalle aree a verde, con smaltimento a norma di legge;

	<ul style="list-style-type: none"> - pulizia di tutti i pozzetti di raccolta/scolo delle acque piovane, per evitare l'accumularsi di foglie, carte ecc. - pulizia scale esterne di sicurezza (rimozione di rifiuti, guano di volatili, ecc.); - spazzatura dei lastrici solari di copertura prestando particolare attenzione in corrispondenza dei pluviali di scolo dell'acqua piovana (detta prestazione non deve essere eseguita nelle eventuali aree il cui accesso possa comportare un rischio di caduta dall'alto dell'operatore).
Trimestrale	<ul style="list-style-type: none"> - taglio con decespugliatore delle erbacce presenti nelle aiuole, raccolta e smaltimento come per legge; - lavaggio vetri interni vani scala.
Annuale	Disinfestazione di tutte le superfici comuni, sia interne che esterne, contro insetti alati e parassiti dell'uomo e degli animali.

Le prestazioni di pulizia sono limitate alle aree di uso comune, con esclusione delle aree ad uso esclusivo dei singoli Uffici ubicati nell'immobile.

La Società ha dichiarato, al momento della presentazione dell'offerta, che il servizio, sarà espletato da n. **1 addetto di II Livello**, per un orario annuale complessivo di **780 ore**.

N.B. Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti, a cura e spese della ditta appaltatrice, secondo la normativa prevista in materia, incluse le disposizioni comunali vigenti.

Art. 7 - Personale di servizio

Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica. Il medesimo deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia.

Resta inteso che la Società si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Art. 8 - Responsabilità

La ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente contratto. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione al Contratto di Lavoro e ad ogni altro patto stabilito per il personale stesso. Inoltre la ditta è considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancante previdenza, venissero arrecati alle persone e cose dell'Amministrazione e di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata, al riguardo, l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità.

Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico della ditta appaltatrice:

- le spese per la manodopera, inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- le spese per il materiale e le attrezzature da utilizzare nell'attività di pulizia;
- le eventuali spese contrattuali.

Art 10 - Adempimenti in materia di sicurezza

L'Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili.

In conformità all'art. 26 del Dlgs 81/2008, l'Agenzia consegna, in allegato al presente contratto, copia del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), peraltro già consegnato in fase di indagine di mercato, e del cui contenuto l'Appaltatore dichiara pertanto di essere a conoscenza.

Entro 15 giorni dall'inizio del servizio la ditta appaltatrice dovrà elaborare un "Piano sostitutivo di sicurezza", relativo alle attività di propria competenza, specifico per il presente contratto oggetto, completo di analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente relativo alle attività di propria competenza; il contenuto minimo del Piano è il seguente:

- analisi delle singole operazioni;
- individuazione di: 1) rischi tipici dell'attività specifica; 2) fattori di rischio e livelli di pericolo;
- istruzioni agli operatori per l'espletamento di tutte le loro attività;
- individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari per proteggere l'operatore durante l'esecuzione dell'attività specifica;
- vigilanza sulla corretta modalità di esecuzione della mansione.

Successivamente alla ricezione del "Piano sostitutivo di sicurezza", e comunque entro 15 giorni da tale termine, l'Agenzia delle Entrate, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, convocherà una Riunione di Coordinamento e Cooperazione, alla quale l'Appaltatore di impegna a partecipare. In occasione di tale riunione saranno concordate eventuali integrazioni al DUVRI.

L'Appaltatore si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto, mediante semplice comunicazione per iscritto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Art 11 - Uso di macchinari, materiali ed attrezzi

Le macchine eventualmente impiegate per l'esecuzione delle pulizie dovranno essere conformi alle norme di sicurezza CE.

Il personale dovrà essere dotato di attrezzi e materiali omologati a norma di legge.

I materiali e gli attrezzi saranno conservati in un locale messo a disposizione. I detersivi devono essere biodegradabili al 90%.

L'impresa contraente sarà responsabile della custodia di quanto di sua proprietà

Art. 12 - Obbligo di riservatezza

L'appaltatore dovrà richiamare l'attenzione di tutti i dipendenti sull'obbligo di osservare il più scrupoloso segreto su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

Art. 13 - Corrispettivi

Si concorda un corrispettivo mensile di € **961,33 (NOVECENLOSESSANTUNO/33)** + iva.

Il corrispettivo concordato include oneri per la sicurezza, così quantificati:

- oneri per la sicurezza per rischi da interferenze: € 120,00+iva annuali, equivalenti ad un rateo mensile di € 10,00+iva;
- oneri per la sicurezza per rischi specifici dell'appaltatore: € 40 + iva annuali, equivalenti ad un rateo mensile di € 3,33+iva mensili.

Gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti mensilmente, secondo i ratei sopra indicati, previa verifica del rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Art. 14 - Modalità di pagamento e fatturazione

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture mensili, e previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le fatture, sulla quali dovrà essere indicato il riferimento al presente affidamento ed il codice CIG, dovrà essere **intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001.**

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse **esclusivamente in forma elettronica** secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013.

Al fine di consentire il corretto recapito delle fatture, le medesime dovranno contenere l'indicazione del codice **"E4P4FD"** (corrispondente alla Direzione Regionale della Puglia, struttura competente a liquidare la fattura) in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato **"Codice Destinataria"**.

L'Agenzia, sulla base della consuntivazione delle prestazioni effettivamente eseguite, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di Credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato comunicato dalla Società stessa in conformità alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione alla prestazione o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali, le parti concordemente stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

L'Agenzia, in conformità all'art. 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c, non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

Il fornitore prende atto, inoltre, che, qualora l'importo contrattuale rientri nell'ambito di applicabilità dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, il pagamento è condizionato all'esito regolare dei controlli previsti dalla norma innanzi citata.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Amministrazione.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell' Art 3 della legge citata, la Società ha comunicato gli estremi del/i conto/i dedicato/i e dei **soggetti abilitati** ad eseguire movimentazioni sul/sui predetto/i conto/i.

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

La Società si impegna infine ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il **CIG (Codice Identificativo Gara)** è il seguente: **6855918283**.

Art. 16 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Art. 17 -Verifica di regolare esecuzione delle prestazioni

L'esecuzione delle attività stabilite nel presente contratto deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte.

Assume il ruolo di "Direttore dell'esecuzione" del presente contratto, ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, il Capo Ufficio Risorse Materiali dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Puglia.

Assume il ruolo di "Assistente del Direttore dell'esecuzione" il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio, il quale provvederà, direttamente o delegando propri collaboratori, a:

- fornire indicazioni sull'esatto adempimento delle prestazioni;
- verificare la conformità tra le prestazioni contrattuali e quelle eseguite.
- redigere, al termine di ciascun periodo di fatturazione, una "Attestazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni", nella quale dovrà essere attestata la regolare esecuzione delle prestazioni, oppure, in caso contrario, le inadempienze riscontrate.

Art 18 - Penali

In caso di inadempienze sarà applicata, per ciascuna giornata di inadempienza, una penale pari allo 0,1 per mille del valore netto contrattuale, fino ad un massimo del 10 per cento valore netto contrattuale, limite oltre il quale l'Agenzia può comunicare all'appaltatore la volontà di risolvere il contratto.

In ogni caso in cui è applicabile la penale si conviene espressamente la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà dell'Agenzia di avvalersi della "Clausola Risolutiva Espressa", qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 19 Clausola risolutiva espressa

A norma dell'art. 1456 del Codice Civile, si conviene che il contratto si intenderà risolto al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. perdita, da parte della Società, dei requisiti richiesti per la partecipazione all'indagine di mercato;
2. mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
3. cessione del contratto;
4. subappalto;
5. grave inadempimento;
6. applicazioni di penali per un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale previsto per l'intero periodo contrattuale;
7. sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
8. annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

In tali ipotesi la risoluzione si verificherà di diritto quando l'Agenzia delle Entrate dichiarerà, con comunicazione scritta, che intende avvalersi della presente clausola.

Art. 20 – Facoltà di recesso

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora ne venga meno la necessità (ad esempio: in caso di rilascio totale o parziale dell'immobile) o in caso di attivazione di Convenzioni Consip, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni naturali e consecutivi. In tali ipotesi l'Agenzia corrisponderà unicamente il corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite fino alla data di decorrenza del recesso (per periodi inferiori al mese il corrispettivo sarà determinato in 1/30 per ogni giorno).

In tali casi, inoltre, anche in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Amministrazione non dovrà corrispondere alcun indennizzo per l'esercizio del diritto di recesso.

Art. 21 - Divieto di subappalto

A norma dell'art 1656 del codice civile non è ammesso il subappalto.

Art. 22 - Revisione prezzi

L'appalto non è soggetto a revisione dei prezzi, per cui il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 23- Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo che, ove durante il presente contratto fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 24 -Spese

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della Società.

Art. 25 - Oneri fiscali

La Società appaltatrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di attività di impresa e che si tratta di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Il presente atto, pertanto, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e s.m.i., sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. **Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'appaltatore.**

Art. 26 - Foro competente

Per eventuali controversie inerenti il presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Per l'Agenzia
Il Capo Settore
Gennaro Delli Santi

Per l'Appaltatore
Il Rappresentante legale
Angelo Pastore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la Società dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 7 - Personale di servizio; Art. 8 – Responsabilità; Art 10 - Adempimenti in materia di sicurezza; Art 11 - Uso di macchinari, materiali ed attrezzi; Art. 12 - Obbligo di riservatezza; Art. 13 – Corrispettivi; Art. 14 - Modalità di fatturazione e pagamento; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 16 – Cessione del credito; Art. - Verifica di regolare esecuzione delle prestazioni; Art 18 – Penali; Art. 19 – Clausola risolutiva espressa; Art. 20 Facoltà di recesso; Art. 21 - Divieto di subappalto; Art. 22 - Revisione prezzi; Art. 23- Disposizioni antimafia; Art. 24 –Spese; Art. 26 - Foro competente.

Per l'Appaltatore
Il Rappresentante legale
Angelo Pastore

SCHEMA DI DUVRI

ATTENZIONE: il presente documento è stato redatto mediante una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, e contiene le sole informazioni ritenute essenziali per la formulazione dell'offerta. Prima dell'inizio del servizio l a Direzione Provinciale di Lecce, Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate elaborerà un Documento contenente tutte le ulteriori informazioni utili per la esecuzione delle prestazioni.

Figure di riferimento ai sensi del Dlgs 81/2008 (*)

Committente (Agenzia delle Entrate)	
Datore di lavoro	Direttore Provinciale Lecce - - - - -
RSPP	- - - - -
Medico competente	- - - - -
RLS	- - - - -
Impresa appaltatrice (_ - - - -)	
Datore di lavoro	- - - - -
RSPP	- - - - -
Medico competente	- - - - -
RLS	- - - - -

PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE/RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

1) Vie di fuga e uscite di sicurezza

I lavoratori dell'appaltatore devono prendere visione delle planimetrie e delle disposizioni per l'emergenza esposte nella sede, al fine di prendere cognizione delle vie d'esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di emergenza.

I corridoi e le vie d'esodo devono essere mantenuti costantemente sgombri da materiali e strumenti di lavoro, anche se collocati in maniera temporanea, in condizioni tali da garantire una facile percorribilità in caso di emergenza.

2) Misure di emergenza

L'appaltatore dovrà organizzarsi per la gestione delle eventuali emergenze in maniera coordinata con l'Agenzia. Al riguardo, è fondamentale lo scambio di informazioni tra l'appaltatore e l'Agenzia.

3) Riduzione del rischio di insorgenza incendio

L'appaltatore non dovrà utilizzare materiale infiammabile, salvo i casi di stretta necessità e previo consenso dell'Agenzia. I prodotti dovranno essere conservati nella quantità strettamente necessaria,

nonché custoditi nei locali messi a disposizione a tal fine e, comunque, con modalità tale da evitare il contatto con sorgenti di ignizione.

4) Barriere architettoniche / presenza di ostacoli

L'esecuzione del servizio non deve creare barriere architettoniche né ostacoli alla percorrenza dei luoghi. Nel caso in cui, durante l'esecuzione del servizio, si rendesse necessario impegnare un percorso, i lavoratori dell'appaltatore dovranno segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. Gli strumenti ed i materiali utilizzati dovranno essere collocati in modo tale da non costituire inciampo. L'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; al termine delle lavorazioni si dovrà provvedere all'immediata raccolta e allontanamento delle attrezzature utilizzate.

5) Accesso degli automezzi

Gli eventuali automezzi dell'appaltatore potranno accedere nel cortile della sede di lavoro e nelle aree di sosta riservate solo previa autorizzazione del Direttore dell'Ufficio Provinciale – Territorio e dovranno effettuare spostamenti a velocità tale da non risultare rischiosa per le persone o per gli altri automezzi. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità, sarà aiutato da un secondo addetto.

6) Uso di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti

L'eventuale impiego di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti da parte dell'affidataria deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate nelle “schede di sicurezza” (conformi al DM 04.04.1997) e nelle “schede tecniche”; dette schede dovranno essere disponibili ed esibite su richiesta dell'Agenzia. Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre le persone presenti nella sede al rischio derivante dal loro utilizzo. E' vietato miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. Gli addetti al servizio dovranno conservare i prodotti e le sostanze chimiche esclusivamente nei locali e negli armadi messi a disposizione dall'Agenzia, dovranno limitare le scorte conservate nei medesimi al quantitativo necessario per l'ordinaria esecuzione del servizio, dovranno vigilare sull'applicazione delle sostanze e delle loro caratteristiche di pericolosità, dovranno vigilare sull'applicazione delle misure di protezione in caso di incidenti legati all'uso di prodotti e/o sostanze chimiche, non dovranno in alcun modo incustoditi prodotti e/o sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, dovranno vigilare affinché non avvengano versamenti accidentali o in eccesso rispetto alle necessità e dovranno comunque vigilare affinché la loro attività non possa dar luogo a inalazione, ingestione o contatto di sostanza pericolose con cute e mucose. Al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, dovrà essere effettuata la necessaria informazione, anche nei giorni successivi all'impiego delle predette sostanze.

7) Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà eseguire la pulizia dei pavimenti negli orari concordati con l'Agenzia, dovrà procedere per settori e marcare di volta in volta il settore sottoposto a lavaggio, dovrà utilizzare idonei segnali per evidenziare i rischi di scivolamento su superfici di transito bagnate, dovrà tempestivamente rimuovere i segnali una volta che le superfici di transito non siano più scivolose.

8) Uso di apparecchiature elettriche

I lavoratori dell'appaltatore, nell'impiego delle apparecchiature elettroniche, dovranno adottare le normali precauzioni generali connesse all'uso di apparecchi e impianti elettrici e dovranno seguire le avvertenze specifiche indicate dai costruttori. L'uso di prese, prolunghe e cavi portatili, nel caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza poter costituire per i presenti rischio di contatto con parti in tensione o causa d'inciampo.

9) Attività con rischio di caduta dall'alto

Per le attività che richiedano di operare in posizione sopraelevata rispetto al piano di calpestio dovranno essere utilizzate scale portatili con caratteristiche conformi o equivalenti a quelle previste dalle norme di standardizzazione (EN 131). All'addetto che operi su scala portatile dovrà essere prestata assistenza da parte di altro lavoratore dell'appaltatore nel caso in cui ciò si renda necessario per evitare rischi a chi opera sulla scala e/o agli altri lavoratori. Il lavoratore dell'appaltatore che operi su scala portatile dovrà anche prestare attenzione alla possibile caduta dall'alto ed al rischio di ribaltamento di arredi e materiali, adottando gli opportuni accorgimenti. Per le prestazioni da eseguire su lastrici solari, gli addetti al servizio dovranno rimanere a distanza di sicurezza da eventuali aree non adeguatamente protette da parapetti.

10) Informazioni ai lavoratori dipendenti

Attualmente, nelle aree interessate dal servizio, operano le società (*), incaricate della manutenzione ordinaria, programmata/periodica, degli impianti tecnologici presenti nel sito. Al fine di evitare interferenze fra le ditte, l'Agenzia avrà cura di non sovrapporre le varie attività e, qualora esigenze non previste, dovessero rappresentare la possibilità di vedere la presenza contemporanea dei vari soggetti, si provvederà a convocare, urgentemente, riunione di coordinamento, stabilendo le procedure idonee al fine di evitare interferenze.

In ogni caso, visto che nella stessa area potrebbero essere presenti maestranze di ditte diverse, per distinte attività, si rende necessario formalizzare la prima riunione di coordinamento non oltre i **cinque** giorni lavorativi, seguenti la firma del contratto. In quella sede, si individueranno le specifiche procedure atte ad evitare interferenze ed a eliminare o ridurre eventuali rischi valutati.

COSTI PER LA SICUREZZA

I costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, ammontano ad euro 120,00+iva annuali.

Detti costi sono stati stimati sulla base dell'importo degli analoghi costi già riconosciuti per il contratto in essere per l'analogo servizio espletato nel precedente biennio, ritenendo invariate le esigenze già oggetto di specifica valutazione in occasione della stipula del medesimo.

Il presente documento verrà portato a conoscenza dei Rappresentanti della Sicurezza Aziendale (RR.LL.S.) degli Uffici interessati, da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ciascuna struttura, per la prescritta consultazione da attivare prima dell'inizio attività e, comunque, per consentire ai RR.LL.S. la partecipazione alla riunione preventiva di coordinamento con la ditta appaltatrice.

Identica procedura adotterà la ditta appaltatrice nei confronti del proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

() note: tali informazioni saranno fornite nella versione definitiva del DUVRI*